



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

NERINA BOSCHIERO

**GIUSTIZIA E RIPARAZIONE
PER LE VITTIME DELLE
CONTEMPORANEE FORME DI SCHIAVITÀ**

**UNA VALUTAZIONE ALLA LUCE
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO,
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO EUROPEO
E DELL'AGENDA DELLE NAZIONI UNITE 2030**



G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE

Non c'è internazionalista che, chiamato a riflettere sulla categoria giuridica "schiavitù" e le nuove forme che essa ha assunto per effetto dei mutamenti storici, del contesto socio-culturale ed economico, intervenuti a cavallo degli ultimi decenni del secolo scorso e l'inizio del terzo millennio, possa affrontare l'argomento senza sentirsi sopraffatto da un indicibile sentimento di frustrazione a fronte della persistente "inadeguatezza" del diritto a contrastare un fenomeno qualificabile, senza alcun dubbio, come la "massima violazione" possibile dei più fondamentali diritti umani.

La schiavitù, intesa come la più aberrante forma di privazione della libertà degli esseri umani, non è affatto finita con l'abolizione giuridica nel 19° secolo delle sue forme tradizionali (la c.d. *chattel slavery*, la tratta transatlantica)¹; ha solo cambiato forma e continua ad affliggere un numero impressionante di esseri umani in ogni paese del mondo.

Esistita sin dai tempi più antichi², questa violazione è stata presa in considerazione, e condannata per la prima volta, con riguardo alla forma più

¹ Il primo stato ad abolire la tratta fu la Francia, seguito da Danimarca ed Inghilterra nel 1815. La schiavitù fu abolita in Francia ed Olanda nel 1848; in Russia nel 1861; negli Stati Uniti d'America nel 1863, in Spagna nel 1870, in Portogallo nel 1878. L'ultimo Stato ad abolire la schiavitù e la sua partecipazione alla tratta transatlantica è stato il Brasile nel 1888. Cfr. M. GIULIANO, *Schiavitù*, in *Nuovo Dig. it.*, Torino, 1939, p. 1162 ss.; in particolare p. 1164.

² Nel diritto romano, la schiavitù era regolata dallo *jus gentium*: cfr. A. WATSON, *A Slave's Marriage: Dowry or Deposit*, in *Journal of Legal History*, vol. 12, 1991, p. 132; W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, Ams Pr. Inc. 1908; C.W.W. GREENIDGE, *Slavery*, Cambridge University Press, Cambridge, 1958, pp. 15-18. Cfr. anche A. BASSANI, B. DEL BO, *Schiavi e schiave. Riflessioni storiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 3-336; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale e diritti umani. Teoria e prassi*, Giappichelli, Torino, 2020, 4, 260 ss.

antica di rilevanza internazionale ossia la *tratta degli schiavi*, nella Dichiarazione del 1815³. Il movimento abolizionista, che prese vita nel 18° secolo come movimento di opinione internazionale, nato dalla rivoluzione francese e dal credo dei fedeli evangelici inglesi e nordamericani, si connotò per lo sforzo di fermare la tratta transatlantica di schiavi verso le nuove colonie europee in nord America, per altro largamente favorita – come ormai stabilito dalla storiografia moderna – dalla complicità dei potentati africani⁴. A livello internazionale seguirono, a partire dal 19° secolo, un importante numero di accordi, tanto bilaterali quanto multilaterali, contenti specifiche previsioni relative alla proibizione di tali pratiche sia in tempo di guerra che di pace. Si stima che tra il 1815 e il 1957 del secolo scorso siano stati conclusi circa 300 accordi internazionali aventi ad oggetto la soppressione della schiavitù, nessuno dei quali – per altro – pienamente “effettivo”⁵.

L’organizzazione internazionale predecessore delle Nazioni Unite, la Società delle Nazioni Unite, si focalizzò particolarmente sull’eliminazione di ogni forma di schiavitù, e pratiche correlate, sviluppate durante e a seguito della prima guerra mondiale⁶. La prima convenzione ad essere firmata sotto la sua egida è la *Slavery Convention* del 1926⁷. Considerare

³ Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade, 8 February 1815, Consolidated Treaty Series, vol. 63, n. 473.

⁴ Cfr. C.M. STORTI, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Giappichelli, Torino, 2020; N. BOSCHIERO, *La traite transatlantique et la responsabilité internationale des Etats*, in L. BOISSON DE CHAZOURNES, J.F. QUEGUINER, S. VILLALPANDO (sous la direction de), *Crimes de l’histoire et réparations: les réponses du droit et de la justice*, Bruylant Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, pp. 203-262.

⁵ OHCHR, HR/PUB/02/4, D. WEISSBRODT AND ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*, New York/Geneva, 2002, p. 3 (di seguito *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*).

⁶ Ai sensi dell’art. 22 del Trattato Istitutivo della Lega delle Nazioni Unite, “the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee ... the prohibition of abuses such as the slave trade”. Cfr. M.E. BURTON, *The Assembly of the League of Nations*, Chicago, 1941, p. 253.

⁷ Firmata a Ginevra il 25 settembre 1926; entrata in vigore internazionale, ai sensi del suo art. 12, il 9 marzo 1927, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx>.

che questa vecchia convenzione tuttora in vigore, riguardi unicamente la proibizione della sola “tratta” e non già la “schiavitù” di per sé stessa, ha (a nostro avviso) poco senso logico e giuridico. *In primis*, non ci può essere “tratta di schiavi” se non ci sono “schiavi”. In secondo luogo, interpretare quelle vecchie norme come unicamente volte a vietare il commercio e lo sfruttamento di esseri umani ridotti in schiavitù in *luoghi diversi* da quelli in cui tali esseri umani erano (e sono tuttora) ridotti in questo stato, tradisce il senso stesso della normativa convenzionale in questione.

Vale forse la pena di citare, a questo proposito, un passo esemplificativo del Preambolo di tale testo in cui i firmatari espressamente si richiamano al Rapporto della Commissione temporanea della schiavitù, nominata dal Consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924, oltre che alla loro ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa: “Considerando che i firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell’atto generale di Berlino del 1885, e dell’atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, *hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare*; animati dal desiderio di completare l’opera attuata grazie all’atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione; reputando, inoltre, che sia necessario d’impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù ... *hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari*” (corsivi aggiunti). Inoltre, ai sensi dell’art. 2, lett. b) del trattato in questione, le Alte parti contraenti si sono espressamente impegnate “di attuare la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile”.

Al termine della seconda guerra mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha continuato il lavoro dell’ente predecessore, istituendo nel 1975 un apposito Working Group on Contemporary Forms of Slavery all’interno della United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, il precedente organo sussidiario della Com-

mission on Human Rights creata nel 1947, il cui mandato, meccanismo, funzione e responsabilità sono state successivamente trasferite nel 2006 dall'Human Rights Council⁸. Questo specifico Working Group, cui è stato affidato il compito di preparare rapporti comprensivi su tutti i trattati internazionali e il diritto internazionale consuetudinario relativo alle forme tradizionali e contemporanee di schiavitù e pratiche correlate⁹, non esiste più dal 2006: il suo successore dal 2007, a due secoli di distanza dalla abolizione della tratta transatlantica degli schiavi, ha uno specifico “mandato” sulle “contemporanee forme di schiavitù, le sue cause e le sue conseguenze”, affidato ad un apposito Special Rapporteur, nominato dall'Human Rights Council¹⁰.

Questo specifico “mandato” si affianca e coopera con tutti gli altri meccanismi sui diritti umani specificamente creati in sede ONU per coprire e combattere ed eradicare una volta per tutte ogni contemporanea forma di schiavitù e pratiche correlate: in particolare con gli specifici Rapporteurs sulle varie componenti attuali di questo crimine¹¹, quali il traffico delle persone, specialmente delle donne e dei bambini; la vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile; le contemporanee forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e collegate intolleranze; la violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze; i diritti umani dei migranti. Un collegamento è previsto anche con il rappresentante spe-

⁸ General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006.

⁹ *Report of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery on its Twenty-third Session*, United Nations.

Document E/CN.4/Sub.2/1998/14; *Review of the Implementation of and Follow Up to the Conventions on Slavery, Status of the Conventions*, E/CN.4/Sub.2/AC.2/2006/2; E/CN.4/Sub.2/AC.2/2006/3; *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms* cit.

¹⁰ HUMAN RIGHTS COUNCIL Decision 2006/102; HUMAN RIGHTS COUNCIL Resolution 6/14. Nel maggio 2014, lo Human Rights Council ha nominato Ms. Urmila Bhoola “Special Rapporteur” sulle forme contemporanee di schiavitù.

¹¹ La parola “crimine” verrà spesso utilizzata nel testo nel senso generico di “grave violazione” dei diritti umani; in senso tecnico, invece, con specifico riferimento al diritto penale internazionale si parla di *crimini internazionali* per riferirsi a reati commessi da individui privati o individui-organi degli Stati, che costituiscono ovviamente gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario e che danno origine alla responsabilità penale internazionale. Cfr., *infra*, note 23 e 24 e la trattazione del capitolo 3.

ziale del Segretario Generale sui bambini nei conflitti armati e con il Board of Trustees for the United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery¹². Come tutti questi altri Special Rapporteurs, anche quello sulle contemporanee forme di schiavitù deve sottoporre all'Human Rights Council rapporti annuali sulle attività del proprio mandato, unitamente a raccomandazioni sulle misure da adottare per combattere ed eradicare queste gravissime violazioni dei diritti umani e proteggere le vittime.

Per il diritto internazionale contemporaneo, la schiavitù è illegale, in ogni luogo e in ogni tempo. Della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sancisce al suo art. 4 "No one shall be held in slavery and servitude; slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms"¹³. Questo obbligo internazionale risulta oggi codificato in una molteplicità di trattati internazionali (dai quali ha derivato il suo carattere consuetudinario) quali i più importanti strumenti internazionali a protezione dei diritti umani: oltre alla Dichiarazione Universale, anche nei due Patti delle Nazioni Unite relativi, rispettivamente ai "diritti economici, sociali e culturali" (artt. 5, 6, 7 e 8), e ai "diritti civili e politici" (art. 8); nel primo e nel secondo Protocollo addizionale al Patto sui diritti civili e politici; nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale (art. 7.2 (c)); nelle principali convenzioni dell'ILO, quali la Convenzione sul lavoro forzato del 1930, (n. 29) e nella Convenzione del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105); nella Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale adottata nel 2001¹⁴ e nel suo Protocollo addizionale sulla prevenzione, soppressione e punizione del traffico delle persone, specialmente donne e bambini che criminalizza il traffico delle persone "for the purpose of exploitation" incluso, "at a minimum, the ex-

¹² Resolution of the HUMAN RIGHTS COUNCIL, A/HRC/RES/31, 5 October 2016, § 10: "Encourages the United Nations, including its specialized agencies, regional inter-governmental organizations, Governments, independent experts, interested institutions and non-governmental organizations to cooperate to the fullest extent possible with the Special Rapporteur in the fulfilment of the mandate".

¹³ Sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cfr., S. TONOLO, G. PASCALE (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2020.

¹⁴ A/RES/55/25, 8 January 2001.

ploitation of the prostitution of others, or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”¹⁵; nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 4 (2)); nella Convenzione americana sui diritti dell’uomo (art. 6) e nella Carta africana dei diritti dell’uomo (art. 5).

L’immensa mole di rapporti, di risoluzioni adottate dalle principali organizzazioni internazionali, le numerose decisioni di tribunali internazionali e nazionali, il numero impressionante di trattati internazionali in materia¹⁶, ha prodotto il risultato dell’accettazione di un *principio generale*, ormai associato nell’ordinamento internazionale, per il quale la proibizione della schiavitù e delle pratiche ad essa correlate “have achieved the level of customary international law and have attained ‘*jus cogens*’ status”¹⁷. Con tale *status* si qualifica un diritto “superiore” rispetto alla “normale” sfera normativa dell’ordinamento internazionale e quindi, come tale, non derogabile dal con-

¹⁵ Il Protocollo è dotato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000 ed è entrato in vigore il 25 dicembre 2003.

¹⁶ Basti a questo fine considerare che solo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che si fonda su quattro principi fondamentali da raggiungere mediante la cooperazione internazionale, precisamente: l’eliminazione del lavoro forzato, la libertà di associazione, incluso il diritto a fondare e formare unioni sindacali, l’abolizione del lavoro minorile e la fine di ogni discriminazione in ambito lavorativo ha adottato – ad oggi dalla sua fondazione (1919) – ben 183 convenzioni e quasi 200 raccomandazioni agli Stati, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/publication/wcms_152359.pdf.

¹⁷ Si rimanda per la trattazione più approfondita del tema, *infra*, capitolo 3, § 1, nonché alla prassi e all’*opinio juris* citata, *infra*, § 1.2, oltre che nei capitoli 3, 4, 5, 6 e 7. In generale, cfr. M.C. BASSIOUNI, *Enslavement as an International Crime*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 23, 1991, p. 445; HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment No. 24*, United Nations Document HRI/GEN/1/Rev.5, § 8; *Yearbook of the International Law Commission*, 1963, vol. II, United Nations publication n. 63.V.2, pp. 198-199: (“[B]y way of illustration, some of the most obvious and best settled rules of *jus cogens* ... included trade in slaves”); A. YASMINE RASSAM, *Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery and the Slave Trade Under Customary International Law*, in *Virginia Journal of International Law*, vol. 39, 1999, p. 303; R. COLETTE REDMAN, *The League of Nations and the Right to be Free from Enslavement: The First Human Right to be Recognized as Customary International Law*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 70, 1994, pp. 759, 780.

senso delle parti mediante trattati, nemmeno in situazioni di emergenza¹⁸.

In aggiunta, la Corte internazionale di giustizia, in una celebre sentenza resa più di 50 anni fa, ha identificato il divieto di schiavitù come uno degli esempi di obblighi “*erga omnes* arising out of human rights law”, come tali “owned by a State to the international community as a whole”¹⁹. Il carattere “collettivo” dell’interesse tutelato da questa particolare categoria di obblighi ne esprime una caratteristica propria, che li avvicina molto a quella del “diritto cogente”, e che è specifica proprio delle norme a tutela dei diritti umani: tali obblighi, infatti, non sono stabiliti nei confronti degli Stati nazionali degli individui, bensì nei confronti dell’intera comunità internazionale, o a favore della comunità degli Stati parti del trattato internazionale in questione (obblighi *erga omnes partes*). Ne consegue che, per definizione, essi non hanno una natura reciproca, e che la loro osservanza può essere esigita dall’intera comunità internazionale in quanto ledono interessi di natura collettiva²⁰.

Infine, a seguito dell’imponente sviluppo del diritto internazionale penale, seguito dell’istituzione del Tribunale di Norimberga che ha codificato tre categorie di crimini internazionali (crimini contro la pace, quale l’aggressione; crimini contro l’umanità, tra cui il genocidio; e crimini di guerra), la pratica della schiavitù e delle sue forme contemporanee, è universalmente riconosciuta come un *crimine contro l’umanità*²¹. Questa qualifica-

¹⁸ Cfr. gli artt. 4 § 2 e 8 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, adottato con risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966, *United Nations Treaty Series*, vol. 999, p. 171, entrato in vigore internazionale il 23 marzo 1976, e gli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, sulla validità ed efficacia dei trattati confliggenti con il diritto cogente. Sugli obblighi *erga omnes* e il concetto di *diritto cogente*, su cui la bibliografia è sterminata, vedi, *infra*, le pertinenti note del capitolo 3, § 1. Da ultimo sia consentito rinviare a R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale e diritti umani* cit., pp. 18-25, 43 ss.

¹⁹ *Barcelona Traction, Light and Power Co, Ltd. (Belgium v. Spain)*, Judgment of 5 February 1971, *I.C.J. Reports*, 1970, p. 32.

²⁰ *Infra*, capitolo 3, § 2.

²¹ Nella Dichiarazione finale della World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, settembre 2001, si legge: “We further acknowledge that slavery and the slave trade are a crime against humanity and should always have been so, especially the Trans-Atlantic slave trade”.

zione è stata confermata dagli Statuti dei Tribunali speciali costituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (rispettivamente, nel 1993 e nel 1994) per la ex Jugoslavia e per il Ruanda nonché dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale²². Tra i crimini internazionali contro l'umanità, lo Statuto della Corte comprende, accanto alle fattispecie *classiche* (come la riduzione in schiavitù) anche "nuove" fattispecie (come, ad esempio lo stupro, la prostituzione forzata e altre forme di violenza sessuale)²³. In aggiunta, la schiavitù assieme alle pratiche ad essa correlate e al lavoro forzato, può essere qualificata *anche* come *crimine di guerra* laddove commessa da belligeranti nei confronti di nazionali di altri belligeranti, o un comune crimine internazionale se commessa da pubblici ufficiali o persone private nei confronti di qualunque essere umano²⁴, comportando come vedremo forme "aggravate di responsabilità" a carico degli Stati in aggiunta alla responsabilità penale individuale²⁵.

Tutto ciò indica che il diritto internazionale ha sviluppato e applicato nel corso dei due ultimi secoli tutto il suo "armamentario" più potente, censurando queste violazioni gravi mediante le sue categorie più innovative e importanti, figlie dei processi evolutivi che hanno caratterizzato l'ordina-

²² Adottato nel 1998 e in vigore internazionale dal 2002, A/CONF.183/9, 1998.

²³ L'art. 7(2)(c) dello Statuto definisce la *schiavitù* come "the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person ... includ[ing] the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children". La definizione riprende quella elaborata dalla Società delle Nazioni più di sessant'anni prima nella convenzione del 1926 (*infra*, nota 29), aggiungendo solo una specifica referenza al traffico degli esseri umani, una delle più devastanti delle moderne forme di schiavitù. L'art. 7(1)(g) comprende nella sua definizione di crimini contro l'umanità anche le seguenti fattispecie: "enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of considerable gravity".

²⁴ L'art. art. 8(2)(e)(vi) dello Statuto di Roma, relativo ai conflitti armati non-internazionali indica che "rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy ... and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the Four Geneva Conventions" in quanto tali proibite "as war crimes". Cfr. M.C. BASSIOUNI, *Enslavement as an International Crime* cit., p. 448.

²⁵ Per tutti, da ultimo, S. ZAPPALÀ, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*, 2^a ed., Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 7-155; cfr. inoltre R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale e diritti umani* cit., p. 233 ss.; e *infra*, capitolo 3, § 2.

mento internazionale contemporaneo, rispetto a quello “classico” (improntato all’esigenza di assicurare principalmente la coesistenza fra Potenze), mediante l’emergere e il consolidamento di *valori ed interessi fondamentali* per la comunità internazionale nel suo insieme. Tra queste, anche la maturata consapevolezza della necessità di un approccio comune volto alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e dei popoli²⁶, e la consapevolezza che i diritti umani hanno contribuito a riposizionare l’uomo al centro del “conceptual universe of the law of nations (*droit des gens*)”²⁷.

Non a caso la schiavitù è stata la prima pratica a sollevare problemi legati ai diritti umani fondamentali a livello planetario. Pratica che, nonostante tutti gli sforzi del diritto, continua ancora oggi a persistere, seppur in forme diverse, come grave e fondamentale problema dell’intera c.d. civiltà contemporanea.

Occorre, quindi, interrogarsi sul fallimento del diritto (internazionale ed interno) come strumento efficace per la sua funzione normativa e come strumento “effettivo” per la tutela concreta di interessi collettivi dell’ordinamento internazionale. Un diritto enunciato sulla carta, ma in concreto non esercitabile a livello individuale, resta una pura e estratta forma di esercizio normativo retorico. Occorre individuare i “gaps” ancora esistenti nella repressione di queste violazioni gravissime di diritti umani fondamentali, persistentemente diffuse in tutte le aree del globo e riflettere sulle loro radici, sulle ragioni che ancora oggi rendono tale diritto pressoché illusorio per milioni di persone, ed interrogarsi sulle responsabilità e i rimedi giuridici che più efficacemente possono essere implementati per fermare e debellare una volta per tutte una pratica antica quanto il mondo.

²⁶ Per tutti, E. CANIZZARO, *Diritto internazionale*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 7 ss.

²⁷ Cfr. A.A. CANÇADO TRINDADE, *The International Law of Human Rights Two Decades After the Second World Conference on Human Rights in Vienna in 1993*, in Y. HAECK and OTHERS (eds), *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice – Studies in Honour of Leo Zwaak*, Intersentia, Cambridge/Antwerp/Portland, 2013, pp. 15-39; ID., *Évolution du Droit international au droit des gens – L’accès des particuliers à la justice internationale: le regard d’un juge*, Pédone, Paris, 2008, pp. 1-187.

CAPITOLO 1

DALLE PIÙ ANTICHE FORME DI SCHIAVITÀ A QUELLE CONTEMPORANEE: DEFINIZIONI

SOMMARIO: 1.1. L'impostazione tradizionale e il suo progressivo superamento: dal concetto di "proprietà" alle diverse forme di "controllo". – 1.2. Le definizioni convenzionali delle diverse e moderne "istituzioni e pratiche" schiaviste.

1.1. *L'impostazione tradizionale e il suo progressivo superamento: dal concetto di "proprietà" alle diverse forme di "controllo".*

La definizione precisa di "schiavitù", data la sua importanza fondamentale, è stata a lungo al centro di importanti controversie tra gli Stati sin dall'inizio del processo della sua soppressione, in ragione tanto della necessità di raggiungere un ampio consenso tra gli Stati sulla qualificazione dell'obbligo da rispettare, che non poteva essere eccessivamente diluito per non ridurne l'efficacia, oltre che sulle strategie più appropriate per la sua eradicazione¹.

La definizione "classica" del diritto internazionale di schiavitù è stata codificata per la prima volta nell'accordo internazionale concluso in seno alla Società delle Nazioni il 25 settembre 1926 (qui di seguito Convenzione sulla schiavitù del 1926)². L'art. 1.1. di questo trattato definisce la schiavitù come lo "status or condition of a person over whom any or all

¹ *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms* cit., p. 4.

² Cfr. Slavery, Servitude, Forced Labour and Similar Institutions and Practices Convention of 1926, *League of Nations Treaty Series*, vol. 60, p. 253; entrata in vigore internazionale il 9 marzo 1927.

of the powers attaching to the right of ownership are exercised”; al comma 2 del medesimo articolo, la tratta degli schiavi è definita come “all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves”. La stessa convenzione distingue da queste due fattispecie tradizionali una terza forma, quella del “lavoro forzato”, stabilendo all’art. 5 che “forced labour may only be exacted for public purposes” e richiedendo agli States parti “to prevent compulsory or forced labour from developing into conditions analogous to slavery”.

L’impostazione tradizionale si fonda, quindi, su una delimitazione del concetto di “schiavitù” come riferita alle *sole* forme di controllo assoluto che portano ad un annientamento totale della personalità giuridica dell’individuo. Questa definizione si attaglia perfettamente alle forme più tradizionali di schiavitù (la c.d. *chattel slavery*) in cui gli schiavi venivano trattati come semplici beni che potevano essere trasferiti o venduti; ogni altra possibile forma di controllo sulla persona, idonea a comprimerne la dignità, se di minor intensità, determinerebbe la riconduzione entro la fattispecie, correlata ma distinta, di servitù. Non stupisce inoltre che il “lavoro forzato” venga anch’esso considerato una fattispecie distinta, all’epoca della redazione della convenzione ancora ampiamente tollerata e praticata dagli Stati nelle loro colonie. Nella ripartizione dei compiti a livello internazionale, per la repressione di queste gravissime violazioni, l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, si è specificamente assunta la responsabilità principale della sua abolizione.

In realtà, la stessa definizione di schiavitù codificata nella convenzione del 1926 presenta alcune ambiguità che ne legittimano sin dall’inizio una lettura espansiva: in primo luogo il fatto che l’art. 1.1 della stessa si riferisca alla “proprietà”, intesa come forma di controllo, non chiarisce se tale controllo debba essere “assoluto”. L’espressione “any or all of the powers attaching to the right of ownership” pare in effetti suscettibile di comprendere ogni forma, non solo *de jure* di schiavitù oramai abolita ovunque nel mondo, ma anche forme non riconosciute dalla legge ma operanti *de facto*; dunque come concreta condizione di vita in cui un individuo

esercita su altro essere umano “*poteri che sono assimilabili alla “proprietà”*”. Con la conseguenza che la definizione è suscettibile di ricomprendere forme diverse, ma di natura ed effetti simili a quelle strettamente ricollegate alla *chattel slavery* e al traffico transatlantico degli schiavi, tanto di natura interna che transnazionale³. Per quanto concerne il lavoro forzato, rilevano ovviamente gli elementi contenuti nelle principali convenzioni elaborate dall’ILO (International Labour Organization), in particolare quelli elencati nell’art. 2.1 della Forced Labour Convention, 1930 (n. 29), che ha definito il lavoro forzato come ogni lavoro per il quale una persona non ha offerto la propria prestazione in modo volontario e che è eseguito sotto minaccia “of any penalty” (in proposito rilevano dunque il concetto di “involuntariness” e di “coercion”) imposta dal datore di lavoro al lavoratore⁴.

Del resto, già prima della redazione della Convenzione del 1926, un organo del Consiglio della Società delle Nazioni creato nel 1924 (the Temporary Slavery Commission) aveva identificato una lista molto più comprensiva, successivamente approvata dal Consiglio stesso, che in aggiunta alla schiavitù tradizionalmente considerata ed alla tratta, includeva altre

³United Nations document ST/SPA/4 (1951), § 80 in cui si chiarisce che “in relation to article 2(b) of the final text of the Slavery Convention, that the words “notably in the case of domestic slavery and similar conditions” were being omitted on the grounds that “such conditions come within the definition of slavery contained in the first article and that no further prohibition of them in express terms was necessary. This provision applies not only to domestic slavery but to all those conditions mentioned by the Temporary Slavery Commission (*infra*, nota 31) i.e. debt slavery, the enslaving of persons disguised as adoption of children and the acquisition of girls by purchase disguised as payment of dowry”. Cfr. inoltre, J. ALLAIN, *Slavery in International Law: of Human Exploitation and Trafficking*, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2013, p. 105 ss.; J. ALLAIN, R. HICKEY, *Property and the Definition of Slavery*, in *International & Contemporary Law Quarterly*, 2012, pp. 915-938; J. ALLAIN, *The Definition of Slavery in International Law*, in *Howard International Law Journal*, 2009, p. 239 ss.

⁴La Commissione europea dei Diritti Umani ha identificato (in *X v. Federal Republic of Germany*, Application n. 4653/70, European Commission on Human Rights, *Decisions and Reports*, vol. 46, 1974, p. 229) due elementi che devono essere presenti per la qualificazione della fattispecie come lavoro forzato: “firstly, that the work is performed against the complainant’s will and secondly, that the work entails unavoidable hardship to the complainant”. Sulla fattispecie “lavoro forzato” come nuova forma di schiavitù prevista dal diritto internazionale vedi da ultimo S. CANTONI, *Lavoro Forzato e ‘nuove schiavitù’ nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1-156.

fattispecie. Si tratta precisamente di: “1. (c) Slavery or serfdom (domestic or predial); 2. Practices restrictive of the liberty of the person, or tending to acquire control of the person in conditions analogous to slavery, as for example: (a) Acquisition of girls by purchase disguised as payment of dowry, it being understood that this does not refer to normal marriage customs; (b) Adoption of children, of either sex, with a view to their virtual enslavement, or the ultimate disposal of their persons; (c) All forms of pledging or reducing to servitude of persons for debt or other reason ... [and] 4. System of compulsory labour, public or private, paid or unpaid”⁵.

Nel periodo immediatamente successivo alla seconda Guerra Mondiale, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha creato un apposito *Ad Hoc Committee* di esperti sulla schiavitù sul presupposto che, pur in assenza di sufficienti ragioni per emendare formalmente la nozione di schiavitù contenuta nella convenzione del 1926, fosse comunque opportuno integrarne l'ambito di applicazione *ratione materiae* al fine di ricondurvi altre pratiche ad essa correlate, che rappresentando forme ugualmente ripugnanti di crimini, necessitavano di essere parimenti proibite.

Emerse, dunque, l'idea di “aggiornare” la vecchia convenzione del 1926 con un nuovo trattato supplementare (the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956)⁶, sul presupposto che il concetto di “proprietà”, se strettamente inteso, avrebbe rischiato di oscurare molte delle caratteristiche delle forme di contemporanea schiavitù associate a diversi gradi di “controllo” esercitato sulle vittime. Non si è ritenuto, pertanto, sufficiente lo sforzo operato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite che, in un importante Rapporto del 1953, ha cercato di esemplificare cosa si

⁵ *Report of the Temporary Slavery Commission to the Council of the League of Nations*, A.17.1924.VI.B, 1924, Memorandum submitted by the Secretary-General to the Ad Hoc Committee on Slavery, United Nations document ST/SPA/4 (1951), § 22.

⁶ Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956, *United Nations Treaty Series*, vol. 226, p. 3; entrata in vigore internazionale il 30 aprile 1957; cfr. M. AWAD, Report of the Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, *Question of slavery and the slave trade in all their practices and manifestations, including the slavery-like practices of apartheid and colonialism*, United Nations document E/CN.4/Sub.2/322 (1971), § 12.

debba intendere per “ownership”, concetto centrale nella definizione di schiavitù, identificandolo in vari attributi di proprietà, quali: “1. the individual of servile status may be made the object of a purchase; 2. the master may use the individual of servile status, and in particular his capacity to work, in an absolute manner, without any restriction other than that which might be expressly provided by law; 3. the products of labour of the individual of servile status become the property of the master without any compensation commensurate to the value of the labour; 4. the ownership of the individual of servile status can be transferred to another person; 5. the servile status is permanent, that is to say, it cannot be terminated by the will of the individual subject to it; 6. the servile status is transmitted ipso facto to descendants of the individual having such status”⁷.

1.2. *Le definizioni convenzionali delle diverse e moderne “istituzioni e pratiche” schiaviste.*

Con la convenzione supplementare del 1956, gli Stati hanno dunque inteso abolire, oltre alle tradizionali forme di schiavitù, anche se le seguenti “institutions and practices”, identificate collettivamente come “servile status”:

(a) *Debt bondage*, that is to say, the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined;

(b) *Serfdom*, that is to say, the condition or status of a tenant who is by law, custom or agreement bound to live and labour on land belonging to another person and to render some determinate service to such other person, whether for reward or not, and is not free to change his status;

(c) Any institution or practice whereby

(i) A woman, without the right to refuse, is promised or given in mar-

⁷ United Nations, Economic and Social Council, *Report of the Secretary-General on Slavery, the Slave Trade, and Other Forms of Servitude*, U.N. Doc. E/2357, 27 January 1953, 36, n. 1.

riage on payment of a consideration in money or in kind to her parents, guardian, family or any person or group; or

(ii) The husband of a woman, his family, or his clan has the right to transfer her to another person for value received or otherwise; or

(iii) A woman on the death of her husband is liable to be inherited by another person;

(d) Any institution or practice whereby a child or young person under the age of 18 years is delivered by either or both of his natural parents or by his guardian to another person, whether for reward or not, with a view to the exploitation of the child or young person or of his labour”.

L’art. 1 della convenzione supplementare chiarisce che gli Stati si obbligano al “complete abolition or abandonment” di queste varie pratiche “where they still exist and whether or not they are covered by the definition of slavery contained in article 1 of the Slavery Convention”. Dal 1956 ad oggi non è stata adottata nessuna altra “ridefinizione” della nozione di schiavitù a livello internazionale.

Questa conclusione porta inevitabilmente a ritenere che l’originaria gerarchia istituita tra la fattispecie di schiavitù e le altre forme di sfruttamento ha determinato una *diluizione* delle distinzioni tra fattispecie astrattamente differenti, come lo stato servile (*inteso in senso lato*) e il lavoro forzato o obbligatorio, basata su differenti livelli di limitazione della libertà personale, con la conseguenza astratta di dover collocare queste ultime fattispecie in posizione gerarchicamente inferiore rispetto alla violazione del diritto assoluto ad essere liberi dalla schiavitù.

Nel contesto contemporaneo ciò che diventa essenziale è l’identificazione delle circostanze relative alle vittime di questi crimini al fine di ricomprenderle entro una più generale categoria di istituti e pratiche che oggi si possono comprensivamente come “moderne forme di schiavitù”. Queste includono: *a*) il grado di restrizioni imposte sui diritti dell’individuo, principalmente il suo diritto al libero movimento; *b*) il grado di controllo esercitato sugli “individual’s personal belongings”; e, infine, *c*) l’esistenza o meno di un consenso “informato” della vittima e della sua piena comprensione della natura della relazione instaurata con lo sfruttatore⁸.

⁸ *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms* cit., p. 7.